

DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2018
631/2018/R/GAS

ADOZIONE DEL TESTO INTEGRATO DEL MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE (TIMMIG)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1044^a riunione del 5 dicembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il Regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 (di seguito: Regolamento 1348/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/2014);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/2011);
- l'allegato A al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 dicembre 2013 recante "Piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 994/2010";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 novembre 2016 (di seguito: decreto 16 novembre 2016);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come successivamente modificata ed integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2005, 167/05, come successivamente modificata ed integrata dall’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/ELT 115/08 recante il Testo integrato del monitoraggio del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 ottobre 2009, ARG/GAS 161/09 (di seguito: deliberazione 161/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 284/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 284/2013/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 373/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2015, 500/2015/R/COM;
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS, recante “Testo Integrato del Bilanciamento Gas” (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS recante “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 846/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 846/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 87/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 246/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 246/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 247/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 481/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 481/2018/R/GAS);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: Direttore DMEA) 6 dicembre 2017, 12/DMEA/17 (di seguito: determinazione 12/DMEA/17);
- la determina del Direttore DMEA 20 settembre 2018, 4/DMEA/18 (di seguito: determinazione 4/DMEA/18);
- la determina del Direttore DMEA 21 settembre 2018, 5/DMEA/18 (di seguito: determinazione 5/DMEA/18);
- le linee guida dell’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia (di seguito: l’ACER) 3 luglio 2012, sull’applicazione del Regolamento REMIT, come successivamente integrate e modificate;

- la comunicazione del GME 19 aprile 2018, recante “Trasmissione della proposta di indici e rapporti periodici relativi al monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale” (di seguito: comunicazione 19 aprile 2018);
- la comunicazione del GME 17 settembre 2018, recante “Trasmissione della proposta di indici relativi al monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale”, ad integrazione della comunicazione 19 aprile 2018 (di seguito: comunicazione 17 settembre 2018);
- la comunicazione dell’impresa maggiore di trasporto del 3 agosto 2018 (prot. Autorità 23306), recante “Proposte per l’adozione di indicatori e di reportistica per la fase di avvio del monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale” (di seguito: comunicazione 3 agosto 2018);
- le comunicazioni del Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas 1 ottobre 2018, prot. Autorità 27432, di Retragas S.r.l. 1 ottobre 2018, Prot. Autorità 27435 e di Energie Rete Gas S.p.a. del 10 ottobre 2018, prot. Autorità 28594 (di seguito: comunicazioni ottobre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l’Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l’inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo comma, presupposto per l’adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’Autorità;
- l’articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
 - alla lettera i), sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso;
 - alla lettera j), sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, comprese le borse del gas naturale;
- il decreto legislativo 93/2011 ha dato attuazione alle disposizioni della Direttiva di cui al precedente alinea, attribuendo espressamente all’Autorità il compito di monitorare “*il grado e l’efficacia di apertura dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica e del gas naturale [...]*”;
- il REMIT stabilisce regole europee volte a prevenire pratiche abusive di manipolazione di mercato e *insider trading* nei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas naturale;
- per perseguire le suddette finalità, il REMIT ha previsto l’istituzione di un sistema di monitoraggio dei mercati energetici europei da parte dell’ACER in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolazione;
- in particolare, il REMIT stabilisce che le autorità nazionali di regolazione abbiano accesso alle informazioni sulle transazioni e ai dati fondamentali raccolti dall’ACER;

- il REMIT prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro doti la propria autorità nazionale di regolazione dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di sorveglianza sui mercati all'ingrosso dell'energia;
- a tale riguardo, il REMIT precisa anche che le autorità nazionali di regolazione possono, per le finalità stabilite dal Regolamento medesimo, monitorare le attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale, e che la raccolta di informazioni da parte dell'ACER non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne;
- il REMIT prevede, altresì, che le autorità nazionali di regolazione possano avvalersi della collaborazione dei gestori dei mercati organizzati per l'esecuzione dei loro poteri di indagine;
- l'articolo 15 del REMIT pone, infine, in capo ai gestori dei mercati l'obbligo di monitorare, mediante specifiche e idonee procedure, le transazioni che sono concluse sulle proprie piattaforme di mercato, al fine di individuare e segnalare all'autorità nazionale di regolazione le possibili violazioni dei divieti di abuso di mercato di cui agli articoli 3 (informazioni privilegiate) e 5 (manipolazione del mercato) del medesimo Regolamento;
- il Regolamento 1348/2014 ha definito regole uniformi per la raccolta dei dati sulle transazioni e per la raccolta dei dati fondamentali ai sensi dell'articolo 8, rispettivamente, commi 2 e 6 del REMIT, stabilendo altresì che gli obblighi di segnalazione verso l'ACER debbano essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato;
- la legge 161/2014 (art. 22) ha dato attuazione in Italia alle disposizioni del REMIT, ampliando ulteriormente le funzioni di sorveglianza sui mercati all'ingrosso dell'energia già attribuite all'Autorità e prevedendo che l'Autorità possa, per i suddetti fini, avvalersi della collaborazione del GME;
- il decreto 16 novembre 2016 rileva come il GME garantisca la necessaria terzietà nella gestione dei mercati con lo svolgimento delle attività di monitoraggio e vigilanza di cui al REMIT, anche rispetto all'operatività dell'impresa maggiore di trasporto quale responsabile del bilanciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 161/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- con la deliberazione 284/2013/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto la necessità, ai fini del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, di disposizioni volte a razionalizzare la raccolta delle informazioni oggetto dei relativi obblighi in capo alle imprese che gestiscono servizi infrastrutturali e al GME, con l'individuazione:
 - a. del grado di dettaglio richiesto sotto il profilo temporale e funzionale;
 - b. di modalità e formati univoci per la loro organizzazione e trasmissione;

- per dette ragioni, il procedimento, avviato con la deliberazione 161/09, è stato integrato, dalla medesima deliberazione 284/2013/R/GAS dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, oggi DMEA, affinché provvedesse alla definizione delle disposizioni di cui al precedente alinea con propria determinazione e, ove opportuno, al loro successivo aggiornamento;
- nell'ambito del procedimento richiamato, con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l'Autorità ha adottato disposizioni per il rafforzamento della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, individuando a tal fine le seguenti aree di pertinenza dei fenomeni oggetto di monitoraggio:
 - il funzionamento del bilanciamento del sistema;
 - l'adeguatezza del sistema infrastrutturale e dell'equilibrio domanda/offerta;
 - i margini di flessibilità delle fonti di approvvigionamento;
 - l'attività di negoziazione all'ingrosso per individuare condotte anomale e prevenire le compravendite basate sulle informazioni privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT;
 - il livello concorrenziale del mercato;
- le aree di pertinenza ivi identificate afferiscono a due dimensioni:
 - a. la dimensione strutturale che riguarda i fenomeni fisici delle capacità e dei flussi di gas naturale (di seguito: dimensione strutturale);
 - b. la dimensione concorrenziale che riguarda l'assetto competitivo, l'integrità e la trasparenza del mercato (di seguito: dimensione concorrenziale);
- per quanto attiene alla dimensione strutturale, di cui alla precedente lettera a., l'impresa maggiore di trasporto è stata individuata quale soggetto preposto alla raccolta dei dati fondamentali relativi al gas naturale e più in generale dei dati relativi all'accesso ai servizi infrastrutturali da parte degli utenti, nonché all'organizzazione dei medesimi dati nell'ambito di un apposito *Database dei dati fondamentali* accessibile solo agli addetti all'attività di monitoraggio dell'impresa maggiore di trasporto, della DMEA e del GME;
- nello svolgimento della suddetta attività di monitoraggio, l'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione 308/2017/R/GAS, deve garantire la necessaria terzietà rispetto all'operatività nei mercati, ivi incluso il mercato ove opera in qualità di responsabile del bilanciamento, attraverso la costituzione di un apposito ufficio di monitoraggio (di seguito: Unità di monitoraggio) dotato di risorse umane e materiali adeguati al corretto svolgimento del complesso delle attività attribuite;
- per quanto attiene alla dimensione concorrenziale, di cui alla precedente lettera b., si intende che la medesima afferisce all'attività di negoziazione di contratti con consegna in Italia su tutte le piattaforme o bilateralmente; tuttavia, nelle more dell'implementazione di un sistema informativo esteso al suddetto perimetro senza che ciò comporti oneri amministrativi a carico degli operatori di mercato e/o dei gestori di sedi di negoziazione, è confermata la modalità organizzativa già prevista dal TIMM che individua il GME quale soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali alla funzione di monitoraggio dell'assetto competitivo,

dell'integrità e della trasparenza del mercato del gas, limitatamente alle piattaforme di negoziazione dal medesimo gestite;

- nello svolgimento della suddetta attività di monitoraggio, il GME, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della deliberazione 308/2017/R/GAS, deve assicurare la necessaria terzietà rispetto all'operatività delle piattaforme di negoziazione che gestisce e nei confronti di tutti gli operatori;
- nella richiamata deliberazione 308/2017/R/GAS, l'Autorità ha previsto, tra le altre cose, che fossero definiti con successivo provvedimento, nella forma di Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, gli indici di mercato intesi come l'insieme delle misure sintetiche rappresentative dei suddetti fenomeni (di seguito: indici gas), e che la definizione degli indici gas avvenisse col supporto del GME e dell'impresa maggiore di trasporto per le rispettive aree di pertinenza;
- la deliberazione 308/2017/R/GAS ha altresì stabilito di individuare con successivo provvedimento e previa consultazione dei soggetti interessati, i dati relativi alla flessibilità delle fonti e dei contratti di approvvigionamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c, della medesima deliberazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 846/2017/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta dell'impresa maggiore di trasporto relativa all'organizzazione ed ai costi dell'Unità di monitoraggio, prevedendo, tra le altre cose, che i costi dell'Unità di monitoraggio siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- con la determinazione 12/DMEA/17, il direttore DMEA ha previsto l'avvio del *Database dei dati fondamentali* entro l'1 giugno 2018, anche limitatamente ai dati di competenza dell'impresa maggiore di trasporto, e il termine ultimo per la sua operatività a regime entro l'1 ottobre 2018;
- con la deliberazione 87/2018/R/GAS, l'Autorità ha stabilito che i costi sostenuti dal GME per l'attività di monitoraggio siano finanziati a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui all'articolo 8 del TIB;
- con la deliberazione 246/2018/R/GAS, l'Autorità ha approvato il prospetto a consuntivo relativo ai costi sostenuti nel corso dell'anno 2017 per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, nonché il preventivo dei costi per l'anno 2018, trasmessi dal GME;
- con la determinazione 4/DMEA/2018 è stato aggiornato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 308/2017/R/GAS l'Allegato A alla medesima deliberazione recante "*Ambiti di rilevazione e dati funzionali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale*", per tenere conto, tra l'altro, delle nuove modalità di allocazione delle capacità di rigassificazione, nonché delle nuove possibili modalità di

comunicazione dei dati da parte delle imprese di rigassificazione, operative dall'1 ottobre 2018;

- con la determinazione 5/DMEA/2018, è stato conseguentemente aggiornato il Manuale del *Database* dei dati fondamentali ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della deliberazione 308/2017/R/GAS;
- con la deliberazione 481/2018/R/GAS, l'Autorità ha approvato la proposta di Convenzione aggiornata, come definita dal GME e dall'impresa maggiore di trasporto.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le richiamate attività propedeutiche all'avvio del monitoraggio previste dalla deliberazione 308/2017/R/GAS, hanno evidenziato l'opportunità di meglio precisare alcuni aspetti di architettura generale delle attività stesse, anche in funzione di una più chiara definizione delle competenze attribuite al GME e all'impresa maggiore di trasporto;
- a tale fine si rileva che:
 - per quanto attiene alle aree di pertinenza dei fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio previste dalla deliberazione 308/2017/R/GAS, l'analisi dell'equilibrio domanda/offerta è un tema afferente sia al funzionamento del bilanciamento che all'adeguatezza infrastrutturale, a seconda dell'orizzonte temporale di breve o di medio/lungo periodo preso a riferimento;
 - per quanto attiene alla definizione delle cosiddette dimensioni strutturale e concorrenziale, il loro perimetro può essere meglio calibrato con riferimento rispettivamente al sistema gas nel suo complesso per la dimensione strutturale e ai comportamenti e alle condotte degli operatori di mercato nonché agli esiti di mercato per la dimensione concorrenziale;
 - per lo svolgimento delle attività di monitoraggio individuate nel presente provvedimento, l'impresa maggiore di trasporto necessita dei dati relativi alle singole transazioni concluse sui mercati a negoziazione continua gestiti dal GME, in forma anonima, nonché dei dati delle transazioni proposte e concluse dall'impresa medesima;
 - per quanto attiene allo scambio dei dati tra il GME e l'impresa maggiore di trasporto, finalizzato al corretto svolgimento delle attività di monitoraggio, i processi implementativi dei flussi informativi devono essere attuati secondo logiche di efficienza e sicurezza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 19 aprile 2018 e con la comunicazione 17 settembre 2018, il GME ha trasmesso una proposta di indici gas e rapporti periodici nell'ambito della funzione di monitoraggio della dimensione concorrenziale del mercato all'ingrosso del gas naturale di cui all'articolo 5 della deliberazione 308/2017/R/GAS;

- con la comunicazione 3 agosto 2018, l'impresa maggiore di trasporto ha trasmesso una proposta di indici gas e rapporti periodici nell'ambito della funzione di monitoraggio della dimensione strutturale del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- le proposte di cui ai precedenti alinea sono idonee a perseguire le finalità di monitoraggio della dimensione concorrenziale e della dimensione strutturale del mercato all'ingrosso del gas rispettivamente assegnate al GME ed all'impresa maggiore di trasporto;
- con le comunicazioni ottobre 2018, alcune imprese minori di trasporto hanno evidenziato talune difficoltà operative in merito alle procedure di trasmissione dei dati di competenza ai fini del loro inserimento nel *Database dei dati fondamentali*, con riferimento alla quantità di informazioni da trasmettere nonché al carattere innovativo delle procedure stesse;
- il *Database dei dati fondamentali* è operativo dal 1 ottobre 2018, come previsto dalla determinazione 12/DMEA/17, pur in assenza dei dati delle imprese minori di trasporto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'assetto organizzativo dell'Autorità, come da ultimo approvato con deliberazione 57/2018/A, prevede che l'Ufficio competente per l'implementazione della funzione di monitoraggio dell'Autorità sia la DMEA.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare l'assetto definito dalla deliberazione 308/2017/R/GAS in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, integrandolo con gli aspetti sopra richiamati;
- sia necessario procedere con un intervento di raccolta sistematica di tutte le disposizioni relative all'attività di monitoraggio nella forma di un "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale" (di seguito: TIMMIG);
- a tal fine, sia opportuno prevedere che i seguenti documenti costituiscano parte integrante del TIMMIG:
 - elenco dei dati strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (*TIMMIG - Allegato 1*);
 - elenco degli ambiti di calcolo degli indici strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (*TIMMIG - Allegato 2*);
 - elenco dei report strumentali all'esercizio da parte dell'Autorità della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (*TIMMIG - Allegato 3*);
- sia opportuno prevedere che l'impresa maggiore di trasporto disponga, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio individuate nel presente provvedimento, dei dati relativi alle singole transazioni concluse nei mercati a negoziazione

continua gestiti dal GME, in forma anonima, nonché dei dati delle transazioni proposte e concluse dall'impresa medesima;

- sia, altresì, opportuno assicurare che i processi implementativi dei flussi informativi tra il GME e l'impresa maggiore di trasporto siano attuati secondo logiche di efficienza e sicurezza;
- sia pertanto necessario prevedere che il GME e l'impresa maggiore di trasporto aggiornino la Convenzione precedentemente approvata con la deliberazione 481/2018/R/GAS per tenere conto delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- sia necessario fissare un nuovo termine entro cui le imprese minori di trasporto provvedano a completare le attività funzionali all'avvio della trasmissione dei dati di competenza nel *Database dei dati fondamentali*;
- sia opportuno adeguare la definizione delle aree di pertinenza dei fenomeni oggetto della funzione di monitoraggio secondo quanto sopra richiamato;
- sia opportuno confermare il mandato conferito al Direttore DMEA, ai sensi delle deliberazioni 161/09 e 284/2013/R/GAS, di aggiornare ed integrare ove necessario l'Allegato 1, l'Allegato 2 e l'Allegato 3, del TIMMIG tramite Determina;
- sia infine necessario individuare con successivo provvedimento e previa consultazione dei soggetti interessati, i dati relativi alla flessibilità delle fonti e dei contratti di approvvigionamento

DELIBERA

1. di adottare il Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (TIMMIG) di cui all'Allegato A della presente deliberazione;
2. di prevedere che la disciplina del TIMMIG acquisti efficacia a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e che, con effetto da tale data, siano abrogati:
 - a. le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della deliberazione 308/2017/R/GAS, ad eccezione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6;
 - b. i commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 137/02;
 - c. il comma 7.3 della deliberazione 119/05;
 - d. il comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/GAS;
3. di prevedere che, per quanto in motivazione, il GME e l'impresa maggiore di trasporto aggiornino la Convenzione approvata con la deliberazione 481/2018/R/GAS;
4. di stabilire che le imprese minori di trasporto provvedano a completare le attività funzionali all'avvio della trasmissione dei dati di competenza nel *Database dei dati fondamentali* entro il 30 gennaio 2019;
5. di prevedere che, per il solo anno 2018, i costi consuntivi relativi alle attività di monitoraggio svolte dal GME siano liquidati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2019, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal GME e approvati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del TIMMIG;

6. di prevedere che, per il solo anno 2019, ai fini della copertura dei costi per le attività di monitoraggio, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta il Piano di Attività di cui all'articolo 5, comma 3, del TIMMIG e il corrispondente preventivo dei costi per l'anno 2019 entro il 31 gennaio 2019;
7. di individuare con successivo provvedimento e previa consultazione dei soggetti interessati, i dati relativi alla flessibilità delle fonti e dei contratti di approvvigionamento;
8. di trasmettere la presente deliberazione al GME, all'impresa maggiore di trasporto e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini